



CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI

SETTORE PUBBLICA  
ISTRUZIONE CULTURA  
SERVIZI ALLA PERSONA  
SUA

SERVIZIO  
ISTRUZIONE  
POLITICHE  
SOCIALI

Ufficio Affidi e  
Programmazione  
Sociale

Via Cadello 9/b  
09131 Cagliari

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

Approvato con Delibera del C.M. n. 24 del 26 luglio 2021



## TITOLO I

### ELENCO METROPOLITANO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

#### Art. 1 - Finalità

L'amministrazione di sostegno è un istituto introdotto con la L. 9 gennaio 2004, n. 6 (che ha modificato il Titolo XII - capo I- del codice civile) con la finalità di "... tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

La Città Metropolitana di Cagliari, in attuazione alla Legge Regionale 6 luglio 2018, n. 24 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" istituisce l'Elenco Metropolitano delle persone disponibili per fini di solidarietà e a titolo volontario e gratuito a svolgere la funzione di amministratore di sostegno (a.d.s).

L'Elenco è finalizzato a favorire il lavoro del Giudice Tutelare e dei Comuni metropolitani, ad incrementare il numero dei cittadini che si rendono disponibili a svolgere la funzione di a.d.s., nonché a garantire un migliore servizio alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, tutelando i soggetti più deboli e abbreviando i tempi di individuazione e nomina.

#### Art. 2 - Elenco Metropolitano degli Amministratori di Sostegno

La Città Metropolitana istituisce, aggiorna e pubblicizza, ai fini della trasparenza, l'Elenco degli Amministratori di Sostegno.

Nel rispetto della legge sulla privacy, nell'Elenco per ogni iscritto sono riportate le seguenti informazioni desumibili dalla domanda di iscrizione:

- dati anagrafici e di residenza;
- titolo di studio;
- professione;
- partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'a.d.s.;
- opzioni territoriali.

L'accesso all'elenco e le informazioni relative agli a.d.s. iscritti è garantito al Giudice tutelare territorialmente competente, affinché ne possa disporre per le nomine, e ai Comuni metropolitani.

Il richiedente, all'atto dell'iscrizione, può esprimere la disponibilità a svolgere l'incarico di a.d.s. nell'area metropolitana anche se residente in altri comuni della Regione Sardegna.

L'Elenco viene aggiornato con cadenza annuale.

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco metropolitano:

A) I cittadini che siano in grado di documentare di avere svolto la funzione di a.d.s., con decreto di nomina del Giudice Tutelare o con delega formale del Sindaco/Assessore comunale nominato a.d.s., nei confronti di almeno n. 1 beneficiario nell'ultimo triennio alla data di apertura del bando annuale di iscrizione all'Elenco e che non siano per il beneficiario stesso "il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, il convivente di fatto, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado (art. 2, comma 2, L. R. n. 24/2018)".

B) I cittadini senza esperienza di amministrazione di sostegno o con esperienza precedente all'ultimo triennio alla data di apertura del bando annuale di iscrizione, che abbiano avuto accesso al corso di formazione predisposto dalla Città Metropolitana con avviso pubblico e abbiano obbligatoriamente superato l'esame finale con esito positivo.

La formazione organizzata dalla Città Metropolitana di Cagliari è obbligatoria per tutti i nuovi iscritti all'Elenco.

La Città Metropolitana di Cagliari predispone annualmente adeguati piani di formazione e aggiornamento nel numero minimo di:

- 1 corso di formazione per a.d.s. per l'accesso all'Elenco;
- 1 corso di aggiornamento per a.d.s. già iscritti all'Elenco.



L'iscrizione, in entrambi i casi A e B, è vincolata ad un colloquio motivazionale con l'Ufficio Metropolitano per l'amministrazione di sostegno (Ufficio a.d.s.), per la valutazione della competenze e della disponibilità alla presa in carico di casi sociali.

Tutti gli iscritti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- maggiore età;
- cittadinanza italiana o cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia;
- residenza in Sardegna;
- non essere incorsi nei casi di incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del codice civile;
- assenza di precedenti o pendenze penali;
- ineccepibile condotta ai sensi dell'art. 348, comma IV, del codice civile;
- possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali oppure, in assenza di tali titoli, di consolidate esperienze nel campo dell'amministrazione di sostegno e del sociale, presenti nel curriculum vitae e oggetto di valutazione all'atto dell'iscrizione.

Tutti i candidati, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dovranno presentare la seguente documentazione:

1. domanda di iscrizione;
2. curriculum vitae ;
3. breve relazione di presentazione delle proprie competenze in materia e di rappresentazione dei motivi che portano il candidato a proporre la propria candidatura per svolgere la funzione di a.d.s.;
4. dichiarazione di intenti sulla disponibilità a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica delle attività svolte.

La domanda di iscrizione nell'Elenco deve essere presentata secondo le indicazioni dell'Avviso pubblico di iscrizione annuale, su apposita modulistica predisposta dagli uffici.

Le domande pervenute verranno registrate in ordine cronologico di arrivo presso il protocollo dell'Ente.

L'istruttoria delle domande, la valutazione del curriculum vitae, il colloquio motivazionale e l'ammissione all'elenco sono in carico all'Ufficio a.d.s.

L'elenco degli ammessi viene approvato con determinazione del dirigente del settore.

L'Ufficio a.d.s. è chiamato a valutare, inoltre, l'idoneità delle istanze in merito alla cancellazione, alla verifica della permanenza dei requisiti, all'eventuale reintegro in caso di sospensione e al diniego stesso delle istanze.

L'Ufficio a.d.s. notifica ai richiedenti l'esito delle istanze.

La cancellazione dall'elenco è effettuata dalla Città Metropolitana nei seguenti casi:

- su richiesta dell'iscritto;
- se si accerti che sono venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione;
- su provvedimento dell'Autorità giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di a.d.s.;
- nel caso in cui l'a.d.s. venga meno, salvo giustificati e giustificabili motivi, alla dichiarazione d'intenti relativa alla formazione continua;
- se l'iscritto trasferisce la residenza fuori Regione.

La Città Metropolitana di Cagliari con cadenza annuale procede alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione anche mediante estrazione casuale di un campione.

## TITOLO II DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE

### Art. 3 - Finalizzazione dei fondi regionali

La Città Metropolitana di Cagliari regola la gestione e l'assegnazione dei finanziamenti regionali, di cui all'art. 2 punto 2 della L. R. 24/2018, destinati agli a.d.s. nominati dal Giudice Tutelare per assistere persone prive di adeguati





mezzi economici tali per cui non possa essere riconosciuto loro il rimborso delle spese sostenute secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'art. 379 del codice civile a valere sul patrimonio del beneficiario.

#### **Art. 4 - Criteri di accesso**

Possono accedere al rimborso esclusivamente gli a.d.s. di beneficiari residenti nei comuni del territorio della Città Metropolitana, che siano iscritti all'Elenco Metropolitano degli a.d.s., in possesso di decreto di nomina del Giudice tutelare o con delega formale da parte del Sindaco/Assessore comunale nominato a.d.s. dal Giudice Tutelare per i casi del proprio territorio.

Non possono essere nominati a.d.s. gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (art. 408, comma 3, c.c.). La funzione di a.d.s. svolta in virtù del ruolo istituzionale è ricompresa tra le attività per la quale Sindaco e Amministratori ricevono la prevista indennità mensile. Pertanto, gli Amministratori possono fruire del rimborso forfettario previsto dalla L. R. n. 24/2018 solo se il ruolo di a.d.s. non è svolto in virtù della carica ricoperta.

L'intervento non si applica quando l'incarico di a.d.s. è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario (art. 2, comma 2, L. R. n. 24/2018).

#### **Art. 5 - Rimborso spese**

Il rimborso delle spese sostenute secondo il criterio dell'equa indennità, previsto dall'art. 379 del codice civile, viene concesso dalla Città Metropolitana di Cagliari in modo forfettario tramite Avviso pubblico annuale.

Il numero di pratiche di amministrazione di sostegno per le quali potrà essere richiesto il rimborso e l'anno di riferimento della pratica sono definiti in sede di bando.

Il rimborso può essere richiesto per le pratiche di cui l'amministratore ha avuto la gestione per almeno 12 mesi continuativi.

Il rimborso per ogni singolo caso di amministrazione di sostegno ammesso all'Avviso, ammonta ad euro 1.000.

Il rimborso a valere sul fondo regionale non è cumulabile con eventuali altri rimborsi spese concessi per la stessa pratica, in riferimento allo stesso periodo, dal comune di residenza dell'amministrato o da altri Enti.

Alla domanda di accesso al rimborso, a valere sul fondo regionale, deve essere obbligatoriamente allegato il modulo di autodichiarazione compilato in tutte le sue parti, il cui facsimile è parte integrante del bando.

L'istruttoria delle domande presentate viene svolta dall'Ufficio a.d.s. della Città Metropolitana di Cagliari.

L'elenco degli ammessi segue l'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo dell'Ente.

La graduatoria definitiva delle domande di rimborso viene compilata per comune di residenza del beneficiario e secondo una ripartizione che terrà conto di due criteri:

- una quota base di rimborsi uguale per ogni comune;
- una quota di rimborsi commisurata al numero dei residenti nel comune.

La graduatoria definitiva viene approvata con determinazione del dirigente del settore.

Qualora le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse a valere sul fondo regionale.

#### **Art. 6 - Norme transitorie**

In sede di prima applicazione all'Elenco Metropolitano potranno iscriversi solo gli aspiranti a.d.s. rientranti nelle specifiche dell' art. 2. punto A)